MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE

"RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ"

Sommario

| PAR | ΓΕ SPECIALE "A"4 | |
|-----------|---|------------|
| REA | TI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE4 | |
| 1. | I reati contro la Pubblica Amministrazione ex Decreto | 5 |
| 2. | Nozione di Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio | 8 |
| 3. | I rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione | 9 |
| 4. | Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione | 9 |
| PART | ΓΕ SPECIALE "B"17 | |
| DELI | ITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI17 | |
| 1. | Potenziali delitti informatici e quelli connessi al trattamento illecito dei dati ex Decreto | 18 |
| 2. | Gli strumenti adottati dalla Società per tutelare il trattamento dei dati personali | 21 |
| 3. | Principi di Comportamento | 22 |
| 4. | I protocolli della Società diretti a prevenire la commissione dei delitti informatici | 24 |
| 5. | Codice Etico e principi di comportamento | 25 |
| PART | TE SPECIALE "C"26 | |
| REA | TI SOCIETARI26 | |
| 1 | . I potenziali reati societari ex Decreto | 27 |
| 2 | Principi di Comportamento | 31 |
| 3. | I protocolli della Società diretti a prevenire la commissione dei reati societari | 33 |
| 4. | Codice Etico e principi di comportamento | 37 |
| PART | TE SPECIALE "D"39 | |
| DELI | II DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL ORO39 | |
| 1. sul | I reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunist lla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex Decreto | |
| 2. | Principi di Comportamento | 42 |
| 3. cor | Protocolli relativi a prevenire la commissione dei reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime mmessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro | 43 |
| 4. | Codice Etico e principi di comportamento | 45 |
| PART | TE SPECIALE "E"46 | |
| | TI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI VENIENZA ILLECITA - AUTORICICLAGGIO46 | |
| 1. | I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza delittuosa e | <i>^</i> – |
| | toriciclaggio ex Decreto | |
| 2. | Principi di comportamento | 48 |

| 3. ben | i protocolli diretti a prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciciaggio, impiego di de ni ed utilità di provenienza delittuosa e autoriciclaggio ex Decreto | - |
|-----------|---|-----|
| 4. | Codice Etico e principi di comportamento | 51 |
| PART | TE SPECIALE "F" | |
| | TI AMBIENTALI52 | |
| 1. | I reati ambientali | 53 |
| 2. | Principi di Comportamento | 57 |
| 3. | I protocolli diretti a prevenire la commissione dei reati ambientali | 59 |
| 4. | Codice Etico e principi di comportamento | 60 |
| PART | E SPECIALE "G"61 | |
| REAT | O DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE61 | |
| 1. | I reati | 62 |
| 2. | Principi di Comportamento | 63 |
| 3. | I protocolli diretti a prevenire il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregola | e64 |
| PART | E SPECIALE "H"65 | |
| REAT | TI TRIBUTARI65 | |
| 1. | I reati tributari | 66 |
| 2. | LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS N. 231/2001 | 74 |
| 3. | I DESTINATARI | 75 |
| 4. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 75 |
| 5. | STANDARD DI CONTROLLO GENERALI | 76 |
| 6. | PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI | 77 |
| 7. | ADEMPIMENTI TRIBUTARI e TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI | 79 |
| 8. | GESTIONE OPERAZIONI STRAORDINARIE | 79 |
| 9. | REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 79 |
| 10. | PROTOCOLLI DIRETTI A PREVENIRE I REATI TRIBUTARI | 80 |
| PART | E SPECIALE "I"81 | |
| DELIT | TTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE81 | |
| 1. | 1- I reati | 82 |
| 2. | Principi di Comportamento | 85 |
| 3. | I protocolli diretti a prevenire il reato di violazione del diritto d'autore | 87 |
| PART | E SPECIALE "L"88 | |
| ALTR | RE TIPOLOGIE DI REATO88 | |

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "A"

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale fornisce una breve descrizione dei reati, alla cui commissione, da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del Decreto, è collegato il regime di responsabilità a carico della Società; tale descrizione è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In essa sono contemplati i reati e le modalità commissive indicate agli articoli 24 (*Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)*, 25 (*Concussione e corruzione*) e 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*) del Decreto.

1. I reati contro la Pubblica Amministrazione ex Decreto

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

• Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente del codice penale.

• Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

• Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse:

- ✓ violato il sistema informatico, al fine di incidere sulla procedura per la concessione di un finanziamento o per inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente;
- ✓ alterato il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare le risultanze relative al versamento dei contributi previdenziali;
- ✓ violato il sistema informatico per inserire illegittimamente dati falsi rilevanti rispetto a gare/procedure negoziate/concessioni/autorizzazioni, etc., per la fornitura di servizi a clienti pubblici (ad es. inserendo una data di presentazione della domanda falsa al fine di celare la relativa presentazione dopo la scadenza del termine);
- ✓ violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

• Delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898

La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

• Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).

• Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) e sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, agendo nell'interesse o a vantaggio della società, costringa o induca un altro soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Per cui in tale ipotesi, il reato si configura mediante la coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La novità introdotta da questo articolo consiste nella punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle

persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'articolo in questione, è stato introdotto nel decreto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D. Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006.

• Peculato (art. 314 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

• Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

• Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, l'abuso d'ufficio costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

2. Nozione di Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Gli artt. 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172198/85). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172191/85).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

3. I rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione

Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate risulta che Società intrattiene diversi rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, rapporti sotto tutti e tre i profili ovvero sotto il profilo diretto, indiretto ed occasionale. Infatti, i rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere: (i) diretti ovvero rapporti che prevedono un contatto non mediato tra la Società ed una pubblica funzione o un pubblico servizio; (ii) indiretti ovvero eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto instaurato con la Pubblica Amministrazione ad esempio, se una società o altro ente stipula un contratto con una Amministrazione Pubblica o partecipa ad un bando indetto dall'Unione Europea e, per darvi esecuzione, ricorre ai servizi di Società, tale ipotesi concretizza un rapporto indiretto); (iii) occasionale ovvero attività di accertamento e controllo che la Pubblica Amministrazione realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, tutela ambientale, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.

4. Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione

Di seguito sono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex* Decreto.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico della Società.

Area del "fare"

Gli organi sociali, i Dirigenti, i Dipendenti, i *Partner*, i consulenti e chiunque operi in nome e per conto della Società e che in funzione di ciò abbia contatti formali e/o informali con la Pubblica Amministrazione deve:

✓ osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- ✓ prevedere da e verso la Pubblica Amministrazione idonei sistemi di tracciabilità dei flussi informativi;
- ✓ prevedere una apposita clausola di stretta osservanza dei principi etici adottati dalla Società nel caso di incarichi attribuiti a soggetti esterni, che operano in qualità di rappresentanti dell'Ente; inoltre, tali incarichi devono essere conferiti in maniera formale;
- √ dare ai propri collaboratori indicazioni precise sulle modalità di comportamento da assumere con i diversi soggetti pubblici, infondendo la conoscenza della norma nonché la consapevolezza delle circostanze che possono essere a rischio reato;
- ✓ prevedere che dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare segnalazioni all'OdV;
- ✓ evitare lo sfruttamento indebito di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., al fine di far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero quale remunerazione del predetto pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., in relazione all'esercizio delle relative funzioni o poteri.

Di converso, la Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato *ex* Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ad esempio, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sarà necessario:

- ✓ non dare seguito alla richiesta;
- ✓ darne tempestivamente notizia al proprio Responsabile;
- ✓ provvedere, a cura del Responsabile, a darne segnalazione all'Organismo di Vigilanza e, possibilmente, anche al Consiglio di Amministrazione.

Area del "non fare"

Si evidenziano qui di seguito, se pur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato, allo scopo di dare concreta attuazione al Decreto e di operare secondo una corretta prassi operativa.

Nei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione è vietato:

- ✓ promettere o effettuare erogazioni in denaro, aventi ad oggetto fini diversi da quelli istituzionali e di servizio;
- ✓ effettuare spese di rappresentanza, senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- ✓ promettere o concedere direttamente o indirettamente omaggi/regalie diretti o indiretti di ingente valore o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali, vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo,

contributo o sponsorizzazione ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia volta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per SOCIETÀ. Le elargizioni consentite si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine della Società;

- ✓ accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione di eventuali parenti, ecc.), in
 favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare il libero
 svolgimento della loro attività;
- ✓ riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ✓ effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in favore dei
 Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner
 stessi;
- ✓ ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni: somme o offerte di denaro; omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o che, comunque, contrastino con procedure aziendali e/o con delibere del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero omettere fraudolentemente informazioni dovute o comunque richieste dirette effettuate da Enti pubblici;
- ✓ esibire documenti che contengano informazioni e o dichiarazioni mendaci o false;
- ✓ destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- ✓ promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità o ricorrere all'uso di violenza o minacce, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.
- ✓ procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- ✓ nessun tipo di pagamento, salvo quelli di modico valore, può esser effettuato in contanti o in natura;
- ✓ alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò
 espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo l'ispezione devono essere redatti e
 conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità,
 l'Organismo di Vigilanza ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota
 scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- ✓ favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori segnalati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come *condicio sine qua non* per il futuro svolgimento delle attività (es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato);
- ✓ indurre gli organi sociali di SOCIETÀ, i Dirigenti, i Dipendenti, i *Partner* e i consulenti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false o mendaci, se interrogati, all'Autorità giudiziaria;
- ✓ sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente al fine di far

dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

I divieti di cui sopra devono ritenersi altresì validi nei rapporti indiretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante terzi fiduciari.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è vietato:

- ✓ esibire documenti/dati falsi o artefatti;
- ✓ assumere un comportamento menzognero al fine di indurre in errore la Pubblica Amministrazione;
- ✓ nella valutazione tecnico-economica riguardante i servizi offerti/forniti, tralasciare volutamente informazioni dovute, al fine di rivolgere a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- ✓ destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali erano stati ottenuti;
- ✓ accedere, senza autorizzazione, ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, al fine di procurarsi e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

5. <u>I protocolli della Società diretti a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica</u> Amministrazione

| Protocollo 1 – Predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione e/o imprese a partecipazione pubblica e gestione dei rapporti con soggetti pubblici a seguito della vittoria di un bando o della stipula di un contratto | | |
|---|---|--|
| Definizione ruoli e responsabilità | In occasione di gare o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione, sarà necessario: definire, con chiarezza, ruoli e compiti delle funzioni aziendali responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevedendo controlli in ordine alla regolarità dei requisiti di ammissione degli stessi ad eventuali bandi di gara, nonché alle modalità di contatto e alla verbalizzazione delle principali statuizioni; in particolare, ai fini della partecipazione a qualsiasi tipo di gara, sarà fondamentale il collegamento e la stretta collaborazione tra i vari Uffici coinvolti; individuare la funzione aziendale deputata a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, cui conferire apposita delega e procura (qualora non sia già stata conferita procura generale); stabilire forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata. | |
| Gestione operativa | È necessario: applicare una corretta procedura interna per la partecipazione ai bandi (anche per il tramite di RTI/ATI/ATS) sia con riferimento alla fase di ricezione (fonte interna e/o fonte esterna) dell'informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche | |

in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indica il relativo bando:

- una verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando;
- un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione.

Inoltre:

- la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- la documentazione utilizzata ai fini del bando deve essere opportunamente archiviata;
- tutte le attività di rendicontazione alla Pubblica Amministrazione, relative al bando e alla sua successiva esecuzione in caso di vittoria, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l'attività di rendicontazione prodotta dalla Società deve essere archiviata in un apposito fascicolo (anche informatico) con sottoscrizione del responsabile della funzione;
- il soggetto che firma le comunicazioni a soggetti pubblici deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi;
- il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione deve darne informativa al soggetto apicale di riferimento o al Consiglio di Amministrazione;
- coloro che partecipano agli incontri ufficiali con la Pubblica Amministrazione, ai fini dell'assegnazione di una gara, devono essere muniti di apposita delega e devono essere in numero non inferiore a due.

| Protocollo 2 - Assegnazione/gestione degli incarichi per consulenze esterne e dei contratti di | | |
|--|--|--|
| | "lavori e servizi" | |
| Deleghe, procure e poteri | Per Dipendenti, collaboratori, consulenti e <i>Partner</i> che intrattengono rapporti con soggetti pubblici per conto della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i dipendenti ovvero con clausola <i>ad hoc</i> per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti. | |
| Contrattualistica | I contratti tra la Società ed i collaboratori, consulenti e <i>Partner</i> devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. I collaboratori, consulenti esterni e <i>Partner</i> coinvolti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che preveda la valutazione preliminare e l'approvazione finale da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, debitamente munito degli opportuni poteri. L'Organismo di Vigilanza potrà verificare la regolarità ed il rispetto della procedura connessa alla selezione e valutazione dell'incaricato, ricezione e valutazione della offerta, approvazione della stessa, fatturazione e relativa contabilizzazione. Consulenze rese come risultati degli incarichi conferiti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. A tal fine apposita evidenza scritta dovrà essere rilasciata alla Società sia circa la correttezza della documentazione prodotta sia circa l'osservanza, nella predisposizione e stesura della suddetta documentazione, delle norme di massima professionalità, chiarezza, | |



| | completezza e accuratezza di informazioni indicate e da inoltrare alla Pubblica Amministrazione. Nei contratti con i collaboratori, consulenti esterni e <i>Partner</i> deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali o, ancora, sanzioni disciplinari di cui al Sistema disciplinare "CONFEZIONI MARIO DE CECCO"). Nei contratti di locazione o di <i>service</i> deve essere garantita: a) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione tra i contraenti; b) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; c) l'inserimento di clausole standard |
|------------------------|---|
| | procedure con cui viene erogato il servizio; c) l'inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto |
| Conflitti di interesse | Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con soggetti pubblici deve essere informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta. |

Protocollo 3 - Gestione degli omaggi/donazioni nei confronti di soggetti pubblici

Omaggi/Donazioni

Devono essere rispettati i principi contenuti nel Codice Etico in materia di omaggi e donazioni (l'economicità del regalo o omaggio, come in precedenza indicato nella parte generale, non deve sconfinare le prassi consuete).

Protocollo 4 - Selezione e gestione dei dipendenti e dei collaboratori

Assunzione, gestione, formazione e incentivazione dei dipendenti e collaboratori

La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la gestione dell'incentivazione dei dipendenti e collaboratori;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

Protocollo 5 - Gestione della liquidità e contabilità

Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, ad eccezione di spese di piccola cassa.

Transazioni finanziarie

Le transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione devono essere tracciabili e verificabili *ex post* tramite adeguati supporti documentali/informativi.

Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento, salvo che non sia munito di apposita

| | - |
|-------------------------|--|
| | procura in tal senso. In mancanza di una procura speciale o generale, deve |
| | esistere un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento. |
| | E' necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, |
| | fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare all'Erario, agli enti |
| | previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone |
| | delegate a tale compito. |
| | E' necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai |
| | collaboratori e ai membri degli organi sociali, e l'effettiva attività svolta che dovrà |
| | essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa. |
| | E' opportuno prevedere controlli sui <i>report</i> gestionali, flussi finanziari e |
| | riconciliazioni bancarie. |
| | Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su |
| | adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività: |
| | Pagamento di fatture |
| | pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali; |
| Irregolarità o anomalie | corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni; |
| | destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitari o |
| | nazionali o regionali, ecc. |
| | devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi |
| | e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni di |
| | irregolarità o anomalie. |

| Protocollo 6 - Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale | | |
|---|---|--|
| Contenziosi/Contestazioni | Eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche devono essere sempre portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. Devono essere osservate specifiche procedure che definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni della Pubblica Amministrazione, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere. | |

| Protocollo 7 - Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali ed in materia di sicurezza sul luogo di lavoro | |
|--|---|
| Ispezioni | Durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle "Autorità" di settore, ivi comprese anche le autorità preposte alla verifica del rispetto del D.Lgs. 81/2008, dagli Organismi di certificazione, dalle Autorità Tributarie o dall'Ispettorato del lavoro, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due). Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta. |

Protocollo 8 – Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività della SOCIETÀ

Tale attività deve prevedere:

Autorizzazioni e Licenze

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad esempio la compilazione di schede formative, anche da parte del consulente esterno, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione.

6 - Codice Etico e principi di comportamento

Le norme di comportamento di riferimento sono quelle esplicitate nel Codice Etico al paragrafo relativo ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni e tra privati (prevenzione pratiche corruttive) e nella parte afferente i criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni.

Inoltre, i rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, devono essere improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "B"

DELITTI INFORMATICI E
TRATTAMENTO ILLECITO DEI
DATI

L'articolo 7, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008) ha novellato il D.Lgs. 231/2001 inserendo nel novero dei reati-presupposto i delitti informatici e conseguenti al trattamento illecito di dati.

1. Potenziali delitti informatici e quelli connessi al trattamento illecito dei dati ex Decreto I potenziali delitti sono:

• Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria. (art. 491-bis c.p.)

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- ❖ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- ❖ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- ❖ Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- ❖ Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- ❖ Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- * Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- ❖ Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di fatto falso (489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio 8art. 493 c.p.)

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p., aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità, c.d. materiale, che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora

all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà consortili potrebbero incorrere in tali reati, ad esempio, attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una Società, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

• Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a. introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b. la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2, (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico) per cui si procede d'ufficio.

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, *spyware*), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di *pics-card*, ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, *worms*, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema) per cui si procede d'ufficio.

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente *software spyware*, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di *software* non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

• Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato *ex* art. 617 *quinquies* c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quando tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori, etc.), quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema) per cui si procede d'ufficio.

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato punisce la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato punisce la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. Gli strumenti adottati dalla Società per tutelare il trattamento dei dati personali

La Società sta ultimando l'attività di compliance con le disposizione di cui:

- a) al Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- b) al Codice della Privacy, di cui al D.Lgs. 196/03, così come modificato dal recente D.Lgs. 101/18.

Si fa presente che la Direttiva Privacy 2002, aggiornata nel maggio 2021, produrrà effetti a fronte dell'entrata in vigore del regolamento nell'anno 2023.

In particolare, per la SOCIETÀ, ispirandosi anche nel rapporto di fiducia con i propri Dipendenti e collaboratori, è necessario adottare il Regolamento aziendale per l'utilizzo dei mezzi informatici, diretto a prevenire eventuali violazioni delle disposizioni normative in materia. In tale documento vanno indicati:

- i criteri generali di utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dei Dipendenti e dei collaboratori della Società, tra i quali si possono evidenziare:
 - ✓ gli strumenti informatici (a titolo esemplificativo computer portatile, stampante, fax, fotocopiatrice), telematici (a titolo esemplificativo accesso ad internet, posta elettronica) e telefonici (a titolo esemplificativo telefono fisso, SIM aziendale), messi a disposizione dei Dipendenti e dei collaboratori costituiscono strumento di lavoro;
 - ✓ l'utilizzo di strumenti informatici è consentito per finalità attenenti o comunque connesse con l'attività lavorativa, secondo criteri di correttezza e professionalità;
 - ✓ i Dipendenti e i collaboratori devono custodire e utilizzare gli strumenti affidatagli in modo appropriato, con la massima attenzione e diligenza, essendo beni rilevanti anche ai fini della sicurezza del sistema;
 - ✓ ogni Dipendente è tenuto ad assumere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informativo aziendale;
- i comportamenti vietati;
- i comportamenti ammessi;
- le principali istruzioni relative alla memorizzazione di dati ed informazioni;
- le soluzioni da adottarsi al fine di garantire la continuità lavorativa in caso di assenza dal lavoro; vanno, inoltre, rappresentate le seguenti regole relative a:
 - utilizzo di strumenti aziendali;
 - utilizzo della rete aziendale;
 - gestione delle password;
 - uso della posta elettronica;
 - protezione antivirus;
 - utilizzo della SIM aziendale;
 - provvedimenti disciplinari.

3. Principi di Comportamento

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex* Decreto.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Area del "fare"

Nella presente Parte Speciale si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti degli organi sociali, Dirigenti, Dipendenti, consulenti e *Partner*, in riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici.

Tutti coloro che vengono a conoscenza di dati personali in ragione del loro ufficio - e, dunque, *in primis*, i Responsabili ed i soggetti autorizzati al trattamento di dati così come definiti dal Regolamento europeo 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come recentemente modificato dal D.Lgs. 101/18 (di seguito, congiuntamente, la "Normativa Privacy") - dovranno uniformare i loro comportamenti e le loro azioni alle disposizioni della Normativa Privacy e delle procedure interne, adottate dalla Società.

Le misure generali per la prevenzione dei reati informatici, poste a presidio di attività finalizzate al trattamento illecito di dati, sono:

- ✓ la previsione di idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (*username*, *password* e *smart card*) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- ✓ la previsione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- ✓ la garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- ✓ la garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- ✓ garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica;
- √ il conferimento a Dipendenti ed, eventualmente, a *Partner* delle credenziali di accesso alle
 diverse sezioni del sistema informatico aziendale ed, in genere, a dati, informazioni, sistemi
 informatici e telematici cui la Società abbia accesso, nei limiti in cui tale accesso sia funzionale
 allo svolgimento del relativo incarico e coerente agli obiettivi aziendali;
- ✓ la responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo le attività di salvataggio e memorizzazione di dati, nell'ambito dei più ampi presidi posti dalla Società a tutela della sicurezza, della integrità e della riservatezza dei dati;
- √ l'utilizzo della posta elettronica aziendale per ragioni (di norma) giustificate da esigenze di servizio;
- ✓ prevedere che Dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare Segnalazioni all'OdV.

Di converso, la Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato *ex* Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Area del "non fare"

Si evidenziano qui di seguito, seppur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato allo scopo di dare concreta attuazione al Decreto e di operare secondo una corretta prassi operativa.

L'espletamento delle attività considerate a rischio agli esponenti aziendali in via diretta e ai consulenti e i *Partner*, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- ✓ modificare le configurazioni standard di software e hardware aziendale;
- ✓ aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;

- ✓ eludere sistemi di controllo posti a presidio di o al fine di restringere l'accesso a sistemi informatici o telematici e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- ✓ trasmettere o comunicare a terzi oppure acquisire, a qualsiasi titolo, da terzi, password, codici, dati o informazioni di sorta, atti a consentire, al solo legittimo detentore, l'accesso o la permanenza all'interno di sistemi informatici o telematici;
- ✓ alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- ✓ accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- ✓ accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- ✓ detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione parziale o totale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- ✓ svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- ✓ svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni, o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- ✓ svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici
 altrui;
- ✓ distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica

Di qualunque criticità o conflitto di interesse, che sorga nell'ambito dello svolgimento delle attività nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, deve essere informato l'OdV con nota scritta, nonché il diretto responsabile del soggetto interessato.

4. I protocolli della Società diretti a prevenire la commissione dei delitti informatici

Applicazione di Misure idonee a Garantire la riservatezza e la sicurezza informatica della gestione e della manutenzione della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita;



- proteggere, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici, i dati sensibili contro l'accesso abusivo da parte di chiunque si introduca nel sistema informatico o telematico attraverso strumenti hardware o software (es: keylogger, backdoor, malicious software, etc);
- mantenere aggiornate le licenze d'uso di software;
- mantenere aggiornato e dare piena applicazione alle disposizioni di cui alle procedure aziendali interne in materia;
- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano minare un'effettiva protezione dei dati personali e l'eventuale intrusione alla rete interna (intranet).

Protocollo 2 - Formazione e trasmissione telematica di documentazione a soggetti privati

Trasmissione telematica

Nelle trasmissioni telematiche è necessario prestare la massima attenzione sia nella fase di redazione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla e che non vi siano rischi di alterazione.

5. Codice Etico e principi di comportamento

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono contenute nel Codice Etico adottato dalla SOCIETÀ.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "C"

REATI SOCIETARI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

1 . I potenziali reati societari ex Decreto

I potenziali reati societari ai fini del Decreto sono:

• False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)

Si tratta di ipotesi di reato la cui condotta tipica è quasi coincidente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori.

Le fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- ✓ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- ✓ le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- ✓ la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Da notare che l'art 2621-bis è stato inserito nel codice civile dall'art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015, prevedendo che "salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

• Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs 58/98)¹

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in

¹ Il reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) è stato abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005. Pertanto, non sembrerebbero essere più applicabili le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01. Tuttavia, poiché la fattispecie criminosa è stata riproposta in termini analoghi dall'art.173-bis del D.lgs. n. 58/1998, si ritiene opportuno, in via prudenziale, mantenerne la previsione nella mappatura delle attività a rischio, tra i reati cui il D.lgs. 231/01 ricollega la responsabilità dell'Ente.

occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che:

- ✓ deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- √ la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- ✓ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato si configura come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

• Impedito controllo con danno ai soci (art. 2625, c.2, c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/01 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2365 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

• Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- ✓ nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- ✓ nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

• Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

• Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

• Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c., da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- ✓ attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- ✓ sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- ✓ sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- ✓ sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

• Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- ✓ attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- ✓ attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

• Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)

L'art. 1 co. 76 L. 190/2012 ha modificato l'art. 2635 c.c., introducendo il reato di "corruzione tra privati" nel Decreto, il quale poi è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, relativo all" Attuazione della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

La *ratio* incriminatrice della norma è da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario. Occorre evidenziare che, ai fini dell'applicabilità del Decreto, rileva il comportamento degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti su menzionati, i quali, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettino la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 38/17, rilevano anche le condotte di chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. In ultimo, si precisa che il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate è punito con le medesime pene.

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2365-bis c.c.)

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, relativo all'" Attuazione della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

In particolare, viene punito chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per tale reato, si procede sempre a querela della persona offesa.

2 Principi di Comportamento

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto.

Tali principi si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice di Condotta.

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alle comunicazioni sociali (Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato e Responsabili e addetti all'Area Gestionale amministrativa, Ufficio Acquisti) devono:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- ✓ osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ✓ ogni membro del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- ✓ effettuare con correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai
- ✓ regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo ostacoli;
- ✓ rispettare la legge e le procedure aziendali nello svolgimento di tutte le attività commerciali;
- ✓ ogni soggetto (Amministratori, Dipendenti, collaboratori) che per conto della Società intrattiene rapporti con soggetti terzi (clienti, fornitori, finanziatori) deve tenere un comportamento conforme alla legge ed al Modello.

Area del "non fare"

Si evidenziano qui di seguito le condotte che i soggetti su citati non devono porre in essere:

✓ rappresentare o trasmettere dei dati falsi, o comunque non rispondenti alla realtà, per l'elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

- ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- ✓ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
- ✓ procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ✓ porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- ✓ impedire materialmente le attività di controllo o comportamenti che risultino di ostacolo a tale attività;
- ✓ esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, od occultare fatti rilevanti, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ omettere od occultare l'eventuale interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società;
- ✓ omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle stesse Autorità;
- ✓ esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- ✓ porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- ✓ sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o accettare la promessa, da parte di società clienti o fornitrici, finalizzati a compiere o per omettere un atto in violazione
- ✓ degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- ✓ offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società clienti o fornitrici, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- ✓ promettere o concedere direttamente o indirettamente omaggi/regalie diretti o indiretti di ingente valore o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali, vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione a soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia volta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Società. Le elargizioni consentite si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine della Società;

- ✓ accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione di eventuali parenti, ecc.), che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la Società;
- ✓ ricorrere a forme di pressione, inganno o suggestione nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o fornitrici, tali da influenzare le loro conclusioni nell'ambito di qualsiasi rapporto in essere con la Società;
- ✓ riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ✓ effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in favore dei Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi:
- ✓ riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione fornita;
- ✓ sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti definiti nelle procedure aziendali di riferimento;
- ✓ ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni: somme o offerte di denaro; omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o che, comunque, contrastino con procedure aziendali e/o con delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 3. <u>I protocolli della Società diretti a prevenire la commissione dei reati societari</u>

| Protocollo 1 - Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla | | |
|--|---|--|
| Definizione dei ruoli e responsabilità | Ai fini della predisposizione dei bilanci e delle comunicazioni sociali, è necessario: definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni aziendali, responsabili della gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci, dei rendiconti, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nei singoli documenti finali; individuare la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto della SOCIETÀ la contabilità ed il processo di formazione dei documenti contabili, cui conferire apposita delega e procura scritta (qualora non sia già stata conferita procura generale); il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere | |
| | adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata. | |
| Gestione operativa | Le modalità di gestione della contabilità e di redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti, ecc.) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto delle procedure adottate, ricordando che la tenuta della contabilità sociale è, attualmente, affidata in <i>outsourcing</i> ed è ulteriormente visionata attraverso la consulenza di un professionista esterno. | |

Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità nella gestione della contabilità e nella predisposizione dei documenti contabili.

Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Il processo di formazione del bilancio di esercizio deve rispettare i seguenti principi:

- comunicazione, da parte delle aree interessate, dei dati e delle informazioni relative alle aree soggette a stima;
- rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni
 gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali ovvero la
 gestione amministrativa e contabile dei clienti e dei fornitori; dei cespiti;
 delle rimanenze e accertamento di altri fatti amministrativi nel corso
 dell'anno (p.e. costi del personale, finanziamenti, penalità contrattuali,
 etc.):
- rilevazione sistematica dei dati contabili;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del progetto di bilancio;
- scritture di assestamento di periodo, secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c., e i processi di stima connessi;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento dell'attività della ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali al fine della realizzazione di operazioni straordinarie;
- elaborazione ed assessment del bilancio di verifica;
- predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e dei relativi allegati;
- elaborazione e consegna in tempo utile del progetto di bilancio. un programma di formazione – informazione del personale impiegato nella effettuazione delle registrazioni contabili;

Tutta la documentazione societaria deve contenere elementi assolutamente veritieri e deve essere coerente all'oggetto per cui è stata richiesta. A tal fine tutta la documentazione propedeutica alla redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) deve essere archiviata in un apposito fascicolo (anche informatico) con sottoscrizione del responsabile, anche esterno, della funzione.

É inoltre necessario che sia previsto quanto segue:

- un programma di formazione informazione del personale impiegato nella effettuazione delle registrazioni contabili;
- un monitoraggio dei processi di selezione degli *outsourcers* che forniscono servizi di gestione contabile e di predisposizione dei documenti a favore della SOCIETÀ.

La documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri.

Protocollo 2 - Gestione delle operazioni societarie

| Definizione dei ruoli e responsabilità | La Società deve: definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni aziendali, responsabili della gestione delle operazioni societarie, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nella documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali e regolamentate della SOCIETÀ; individuare la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto della SOCIETÀ le apposite operazioni di cui sopra, cui conferire apposita delega e procura scritta (qualora non sia già stata conferita procura generale). Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata. |
|---|---|
| Gestione operativa | Le modalità di gestione delle operazioni societarie devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto dei principi di Corporate Governance, specificati nel Codice Etico e/o adottati dal Consiglio di Amministrazione. Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un'operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo. Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge primarie e secondarie applicabili alla SOCIETÀ, delle regole di corporate governance, delle procedure aziendali di valutazione e analisi delle suddette operazioni e dei limiti operativi/poteri di firma. Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi. Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e deve essere coerente all'oggetto per cui è stata richiesta. A tal fine tutta la documentazione relativa alle operazioni societarie deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione. È inoltre necessario che sia previsto quanto segue: un programma di formazione – informazione del personale impiegato nella predisposizione della documentazione attinente le operazioni societarie; un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme dei documenti inerenti le operazioni societarie. La documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri. |

Protocollo 3 - Gestione del rapporto con il Collegio Sindacale

Identificazione dei soggetti responsabili

Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- identificazione del/i soggetto/i, all'interno dell'Ufficio Amministrazione, preposto/i ad interloquire con il Collegio Sindacale e alla trasmissione della relativa documentazione;
- evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili al Collegio Sindacale e agli organi societari di controllo;



- invio tempestivo al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'Ordine del Giorno delle riunioni dell'Assemblea sui quali gli stessi debbano esprimere un parere ai sensi di legge e/o in base alle procedure operative delineate;
- possibilità per il Collegio Sindacale di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare, congiuntamente, situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione ai reati societari.
- possibilità per l'Organismo di Vigilanza di prendere contatto con il Collegio Sindacale circa i dati contenuti in bilancio per verificare congiuntamente situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione ai reati societari.

Protocollo 4 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Procedure operative

Nella predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Ministeri, *Authorities*, ecc.), la Società pone attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle competenti Autorità dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Protocollo 5 - Situazioni di conflitto di interesse del Consiglio di Amministrazione

Gestione del conflitto di interessi

Alla data di accettazione della carica, e successivamente con tempestività, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono comunicare alla Società le eventuali ulteriori cariche ricoperte in altre Società che possano determinare una situazione di conflitto di interesse.

Protocollo 6 - Relazioni con soggetti apicali di società terze

Nei rapporti e relazioni con soggetti apicali di altre società, dovranno sempre essere osservati i principi di correttezza e lealtà nonché quelli indicati nel Codice Etico della Società.

Principi di comportamento

In particolare, si dovrà evitare: (i) di sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o accettare la promessa da società clienti o fornitrici allo scopo di compiere o di omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; e (ii) di offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società clienti o fornitrici, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, al fine di

far compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

| Protocollo 7 – Corruzione tra privati | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Procedure operative | Con riferimento al reato di corruzione tra privati, devono essere osservate le seguenti disposizioni: • tutte le operazioni di concernenti l'esecuzione di lavori e servizi devono essere supportate da idonea documentazione. É compito dei soggetti preposti a tali attività, assicurare che: ✓ i documenti generati nel corso del processo (ordini e contratti) contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento, in modo da assicurare la regolarità formale della documentazione; ✓ i documenti siano sottoscritti dai soggetti dotati dei poteri di firma; ✓ i documenti siano adeguatamente conservati ed archiviati; • rispettare la legge, le procedure aziendali ed il contratto stipulato con la Società nello svolgimento di tutte le attività commerciali; • qualora si verificassero situazioni non regolamentate dal contratto o dalle procedure aziendali, è necessario operare nel rispetto dei seguenti principi: ✓ garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo tramite la produzione di idonea documentazione; ✓ assicurare che nessun soggetto possa gestire in autonomia il processo di concessione di premi, sconti o forniture a titolo gratuito e altre utilità a favore del cliente; ✓ attenersi ai principi generali di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello. | |

4. Codice Etico e principi di comportamento

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare parte integrante del presente Modello.

In particolare, si richiamano - inter alia - i seguenti obblighi comportamentali:

- ✓ tutte le azioni e le operazioni delle Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ✓ ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- ✓ tutti i Dipendenti e collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri;
- ✓ le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione;

√ i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Inoltre, è fatto divieto di:

- ✓ occultare documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le attività di controllo, o che, comunque, risultino di ostacolo all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte dei soggetti a ciò deputati. A tal fine, nell'ambito delle attività di propria competenza relative alla valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno, gli Amministratori, i Soci e il Collegio Sindacale instaurano rapporti di collaborazione finalizzati alla comunicazione delle informazioni utili a ridurre i rischi e a migliorare le attività di controllo.
- ✓ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "D"

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E
LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE
NORME ANTINFORTUNISTICHE E
SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO

La legge 123/2007 rubricata "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", in vigore dal 25 agosto 2007, ha apportato grandi modifiche nel nostro sistema normativo.

Da un lato, l'art. 9 della Legge 123/2007, introducendo con l'art. 25-septies i reati di "Omicidio colposo lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", ha ampliato la disciplina nel Decreto anche ai reati colposi; dall'altro in attuazione dell'art. 1 della Legge 123/2007 è stato emanato il testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008 che, all'art. 30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

1. <u>I reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme</u> antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex Decreto

I reati-presupposto per l'applicazione dell'art.25-septies del Decreto sono i delitti di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. E più precisamente:

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

• Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co 3°, c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori una lesione personale grave o gravissima.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., la lesione personale è grave:

- a. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo superiore ai quaranta giorni;
- b. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b. la perdita di un senso;
- c. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

1. Premessa i reati colposi nel D.Lgs. 231/01

Al fine di chiarire l'ambito di applicabilità delle fattispecie criminose in esame, si deve precisare che il reato è colposo quando l'evento, pur preveduto dall'agente, non è da questi voluto e si verifica per

negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

L'ampliamento ai reati colposi, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sul lavoro, è particolarmente significativo.

Infatti, sebbene il concetto di "interesse" sembri meglio adattarsi a fattispecie di natura dolosa, lo stesso può sussistere nel caso di sistematiche violazioni di norme cautelari decise dai Vertici dell'impresa, costituenti l'espressione di una vera e propria politica aziendale. Inoltre, l'omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari, è il più delle volte dettata da ragioni di contenimento dei costi aziendali, con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del "vantaggio" in capo alla Società.

Ulteriormente, si evidenzia che con il riferimento ad ipotesi colpose viene a modificarsi il "contenuto" della colpa organizzativa dell'Ente, il quale, al fine di escludere la propria responsabilità rispetto al fattoreato verificatosi, non potrà invocare il comportamento fraudolento dell'agente rispetto alla politica adottata dalla Società, bensì dovrà dimostrare di essersi organizzato e di avere elaborato una serie di misure idonee a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, in capo ai lavoratori e il verificarsi di infortuni, ragione per la quale, nessun addebito possa essergli mosso.

La situazione di conformità rispetto alle disposizioni di legge rappresenta, in tale contesto, una precondizione per beneficiare della scriminante.

2. La struttura "sicurezza sul lavoro"

L'art. 30 D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri che devono essere posseduti dal Modello organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro, affinché l'adozione di quest'ultimo abbia efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo una presunzione di conformità ai requisiti dettati per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro che sono conformi alla UNI ISO 45001.

La Società si è dotata di documenti di valutazione rischi (di seguito, "DVR"), nei quali sono stati identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (sede principale oltre sedi commesse / cantieri di lavoro), delle relative Procedure, nonché del Piano di Emergenza ed Evacuazione, in breve PEE (relativo alla sede, precisando che per le sedi delle commesse, la Società si adegua ai piani di emergenza forniti dalla committenza).

Tutti i sopra elencati documenti vengono periodicamente aggiornati ed il Datore di Lavoro della Società, ai fini del Decreto, è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Società ha altresì nominato:

- un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno (il "**RSPP**");
- numero 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS") che rivestono, tra l'altro la stessa funzione nella certificazione SA 8000;
- un delegato ambientale;
- il Medico competente coordinatore.

3. Attività formativa

I programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono elaborati dal Datore di Lavoro, in coordinamento con il RSPP e la

consultazione del RLS e sono differenziati e adeguati a seconda del soggetto che li riceve e dell'attività aziendale a cui si riferiscono.

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del T.U.S, tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti rientrano anche i seguenti: - provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata è stata affidata ad una società esterna e viene regolarmente rendicontata mediante annotazione in registri presenza, con rilascio di attestati. In caso di assenza per giustificato motivo, il lavoratore viene convocato per la formazione immediatamente successiva.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari.

2. Principi di Comportamento

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di porre in essere, collaborare o dare causa, alla realizzazione di comportamenti tali da incorrere nelle fattispecie di reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto.

Tali principi si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare".

Area del "fare"

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Società deve:

- ✓ nominare e designare, con opportuna procura (in ambito sicurezza D.Lgs 81/08 sono contemplate la nomina, la designazione e la delega di funzioni), tutti i soggetti previsti dalla normativa di legge in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ adottare tutte le misure previste dalla normativa antinfortunistica e dalle Procedure Aziendali, al fine di impedire il verificarsi di eventi lesivi per la salute e l'integrità dei lavoratori (comprese le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori);

- ✓ provvedere all'organizzazione del lavoro, anche avvalendosi della collaborazione di ausiliari e di esperti interni o esterni all'azienda eventualmente delegati, sotto il proprio controllo e la propria esclusiva responsabilità, tutti o parte di tali poteri a soggetti di volta in volta individuati e ritenuti in possesso delle necessarie competenze (occorre sottolineare che all'attribuzione formale delle responsabilità relative agli adempimenti delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene, deve corrispondere, come corrisponde nel caso in esame, una reale titolarità dei poteri di attuazione, ovvero un concreto ed effettivo esercizio di tale potere);
- ✓ pianificare ed attuare un adeguato piano di informazione e formazione e addestramento in materia di sicurezza e igiene, mirato a far conoscere i rischi specifici della mansione svolta dal lavoratore e provvedere all'aggiornamento del suddetto piano tutte le volte che eventuali modifiche normative dovessero prescriverlo;
- ✓ fornire adeguati dispositivi di protezione individuale in base alla rischiosità individuata ed alla mansione svolta;
- √ vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e sul rispetto, di fatto, delle disposizioni, delle istruzioni di lavoro e delle procedure di sicurezza adottate dall'azienda.

Area del "non fare"

Le condotte che non devono essere poste in essere al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, riguardano:

- ✓ mancato adeguamento alle norme di legge o alle previsioni delle Procedure Aziendali;
- ✓ carenze nell'organizzazione del lavoro;
- ✓ assente o insufficiente erogazione di attività di informazione, formazione e addestramento;
- ✓ mancata vigilanza sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- ✓ la scelta di soggetti responsabili per la sicurezza non in base alle competenze specifiche, bensì in un'ottica di contenimento dei costi.

I reati in oggetto potrebbero altresì consumarsi durante l'esecuzione di un'attività realizzata mediante contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, nella misura in cui la Società, quale committente, non adottasse le cautele e le misure di prevenzione stabilite dalla normativa

3. <u>Protocolli relativi a prevenire la commissione dei reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</u>

| Protocollo 1 - Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | |
|--|--|
| DVR, PEE, POS | Devono essere redatti conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore ed, in particolare, dal D.Lgs. 81/08. |

| | In particulare dayone conteners tutto le informacioni utili e decerivare l'arganizzacione |
|---|---|
| | In particolare, devono contenere tutte le informazioni utili a descrivere l'organizzazione e l'attività delle varie aree di operatività di SOCIETÀ, oltre a identificare e classificare precisamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, le misure di prevenzione e protezione e quelle di emergenza adottate e quelle che si prevede di adottare. I documenti devono essere redatti ed aggiornati sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con la collaborazione degli eventuali Delegati del Datore di Lavoro, del RSPP e gli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e la consultazione del/i RLS. |
| | Il momento formale di aggiornamento e revisione è rappresentato dalle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 che si tengono con cadenza almeno annuale. Le attività relative alla gestione della sicurezza necessitano di uno specifico <i>budget</i> annuale di spesa coerente con i programmi di attività in corso e con il piano di miglioramento concordato in sede di riunione <i>ex</i> art. 35 del D.Lgs. 81/08. Integrazioni eventuali al <i>budget</i> di spesa, che si dovessero rendere necessari per interventi non previsti, possono essere decise nell'ambito dell'autonomia di spesa degli eventuali Delegati del Datore di Lavoro e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in |
| | funzione delle regole generali stabilite in tema di poteri di spesa. |
| Modalità di gestione DVR, PEE. POS | La SOCIETÀ deve: adottare le misure di prevenzione e protezione previste; impiegare i collaboratori nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.); fare osservare a tutti i collaboratori le norme di legge e le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta. |
| Procedure Aziendali sulla sicurezza | La SOCIETÀ deve: fare in modo che le Procedure Aziendali vengano scrupolosamente osservate ed applicate da tutti i dipendenti o da soggetti che entrino in contatto con la realtà aziendale; dare attuazione agli interventi manutentivi e di messa in sicurezza previsti dalle Procedure Aziendali; eseguire tutti gli interventi previsti dalle Procedure Aziendali e certificare il loro assolvimento |
| Modalità di gestione dei rischi di interferenza | La SOCIETÀ deve: porre in essere tutte le misure dirette ad evitare il realizzarsi di rischi di interferenza ex art. 26 del D.Lgs. 81/08, applicando tutte le misure di sicurezza previste dalle Procedure Aziendali; munire i soggetti esterni che entrano nelle aree aziendali di apposito DUVRI; identificare qualsiasi soggetto esterno che entra nelle aree aziendali prima dell'accesso; formare i soggetti esterni, prima dell'accesso alle aree aziendali, su tutte le misure di sicurezza applicabili; in caso di esecuzione di servizi presso soggetti terzi, rispettare scrupolosamente e rigorosamente tutte le misure di sicurezza imposte dal committente nonché effettuare la valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese sub-appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in sub-appalto o contratto d'opera. |
| Formazione | É necessario predisporre una pianificazione degli interventi di formazione finalizzati all'apprendimento, da parte degli Esponenti e di tutti i Destinatari, delle prescrizioni |



impartite dal DVR e delle misure previste dal PEE, dalle Procedure Aziendali e dalla segnaletica di sicurezza e di emergenza.

4. Codice Etico e principi di comportamento

Il Codice Etico disciplina il tema della "Salute e Sicurezza". La Società si deve attivare, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali. Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "E"

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA - AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale è relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del Decreto. Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". Da ultimo, con l'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, il novero dei reati richiamati dal Decreto si è arricchito della fattispecie di autoriciclaggio, prevista dall'art. 648-ter 1 c.p. e richiamata dall'art. 25-octies del Decreto. Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti della Società che, in ragione delle loro cariche o funzioni, curano i flussi finanziari aziendali o le procedure di approvvigionamento.

1. <u>I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza delittuosa e</u> autoriciclaggio ex Decreto

I reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto sono i seguenti:

• Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto, al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La condotta, infatti, si realizza nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare; acquistare significa comprare, ricevere significa entrare in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compravendita, occultare significa nascondere la cosa dopo averla avuta e l'intromissione consiste in una vera e propria attività di mediazione;

Il reato di ricettazione non è un reato proprio, soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto; l'elemento psicologico del reato è costituito dalla coscienza e volontà di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia altre operazioni con lo scopo di occultare la loro provenienza delittuosa. La condotta del reato di riciclaggio si integra con la sostituzione o/e con il trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da attività illecite.

Il reato di riciclaggio non è un reato proprio, soggetto attivo può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto; il dolo dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da far desumere che i beni ricevuti siano di derivazione delittuosa.

Infine, v'è da sottolineare che il delitto di riciclaggio si pone in rapporto di specialità rispetto quello di ricettazione, in quanto entrambi richiedono sul piano soggettivo la consapevolezza dell'origine delittuosa dell'oggetto materiale, ma solo il primo richiede anche la volontà di occultare tale origine.

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in attività finanziarie o economiche. La condotta del reato comprende ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere dall'obiettivo o risultato prefissato dall'agente;

Il reato in questione è un reato comune, soggetto attivo può essere chiunque. Il momento consumativo del reato coincide con l'impiego del denaro, beni e altre attività, in attività economiche e finanziarie; il dolo è generico, ovvero è sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

• Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio si differenzia dall'ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sola sostituzione di danaro, questa fattispecie configura anche l'impiego in attività economiche o finanziarie di danaro o di beni provenienti da delitto. Il termine "impiego" rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie. La norma, infatti, mira sia a sanzionare l'introduzione nel mercato dei profitti illeciti, e sia ad impedirne il consolidamento in capo agli autori dei reati.

Tra queste ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di "money laundering" ossia "lavaggio di denaro") è stata introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'art. 648-bis c.p., allora rubricato "Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione". Si trattava, pertanto, di una ricettazione qualificata dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

2. Principi di comportamento

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex* Decreto.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico adottato dalla SOCIETÀ.

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alla gestione della Società e i soggetti che hanno potere di spesa devono:

- ✓ osservare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure esistenti che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ effettuare nel momento in cui si instaurano rapporti commerciali, siano essi di natura attiva o
 passiva, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure esistenti che
 disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle
 caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società viene in contatto e delle
 caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.
- ✓ prevedere sistemi di tracciabilità dei flussi informativi potenziali incarichi che vengano delegati a soggetti esterni che operano in qualità di rappresentanti dell'Ente devono essere conferiti in maniera formale, prevedendo una apposita clausola di stretta osservanza dei principi etici adottati;
- ✓ i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
- ✓ nei contratti con clienti e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa):
- ✓ effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- ✓ prevedere che Dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare segnalazioni all'OdV.

Di converso, la Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato *ex* Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Area del "non fare"

Si evidenziano qui di seguito, se pur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato allo scopo di dare concreta attuazione al D.Lgs. 231/01 e di operare secondo una corretta prassi operativa.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, in via diretta, e ai consulenti e i *Partner*, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- ✓ effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- ✓ procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- ✓ effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- ✓ acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali
 beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza;
- ✓ instaurare e/o intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- ✓ utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

- ✓ a seguito della commissione o del concorso nel commettere un delitto non colposo, impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- 3. I protocolli diretti a prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza delittuosa e autoriciclaggio ex Decreto

Protocollo 1 - Gestione dei rapporti con i fornitori

Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:

- definire i fabbisogni ed il *budget* di spesa;
- selezionare e valutare i fornitori al fine di garantire un processo comparativo degli offerenti;
- classificare in base alla fonte di provenienza le informazioni utilizzate per la selezione e valutazione dei fornitori ed utilizzare tali informazioni in conformità alla legge;
- se possibile, scegliere i fornitori tra *partner* commerciali già accreditati presso la Società, cercando in ogni caso di verificare la relativa reputazione ed affidabilità sul mercato;

Identificazione e disciplina dei rapporti con i fornitori

- disciplinare i rapporti con i fornitori tramite contratti scritti, che siano sottoscritti da soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure interne, indicando, in modo determinato o determinabile, il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;
- corrispondere il corrispettivo dei beni o dei servizi prestati dai fornitori con modalità di pagamento che ne assicurino la tracciabilità;
- inserire nei contratti con i fornitori ed i clienti una clausola contrattuale che richiami l'osservanza del Modello e l'adesione ai valori espressi nel Codice Etico della Società;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto.

Protocollo 2 - Gestione dei rapporti con eventuali clienti privati

Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:

Identificazione e disciplina dei rapporti con i clienti privati

- classificare in base alla fonte di provenienza le informazioni utilizzate per la selezione e valutazione dei clienti ed utilizzare tali informazioni in conformità alla legge;
- se possibile, scegliere i propri clienti tra partner commerciali già accreditati
 presso la Società, cercando in ogni caso di verificare la relativa reputazione
 sul mercato, affidabilità finanziaria e consistenza patrimoniale;
- disciplinare i rapporti con i clienti tramite contratti scritti, che siano sottoscritti da soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure interne, indicando, in modo determinato o determinabile, il prezzo del bene o della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo;



qualunque natura, nell'acquisizione di un nuovo cliente.

| • | effettuare controlli periodici sull'esposizione aggiornata dei clienti e |
|---|--|
| | qualora l'esposizione superi i parametri stabiliti nelle procedure operative |
| | interne, bloccare le forniture; |
| • | segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali profili di anomalia, di |

| Protocollo 3 – Gestione dei rapporti con i fornitori ed i clienti | | |
|---|---|--|
| Tracciabilità delle entrate ed uscite di cassa | Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: | |
| | prevedere - preferibilmente in forma scritta (ovvero contrattualmente) o per prassi interna - che tutti i pagamenti da ricevere e da fare siano tracciati e tracciabili e, quindi, effettuati principalmente con bonifico bancario o con carta di credito aziendale, evitando l'utilizzo del denaro contante; | |
| | in ogni caso, rispettare sempre la soglia dei pagamenti in denaro contante, prevista dal D.Lgs. 231/07 o da altra normativa in tema di antiriciclaggio; segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali profili di anomalia, di | |
| | qualunque natura, nei pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società. | |

| Protocollo 4 - Gestione dei rapporti con i clienti | | |
|--|---|--|
| Omaggi e regalie | Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: | |
| | individuare i soggetti a cui rivolgere gli omaggi; | |
| | • pianificare il <i>budget</i> di spesa; | |
| | individuare il fornitore, secondo il protocollo 1 di cui sopra. | |

4. Codice Etico e principi di comportamento

Per quanto attiene i processi di acquisto forniture, beni e/o servizi (consulenze e prestazioni professionali), devono essere osservati i principi espressi nel Codice Etico con particolare riferimento:

- ✓ al divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società;
- ✓ alla necessità che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale debba avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi debba essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- ✓ ai criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "F"

REATI AMBIENTALI

Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121, sono state recepite le Direttive 2008/99/CE (del 19.11.2008 sulla tutela penale dell'ambiente) e 2009/123/CE (del 21 ottobre 2009 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), integrando e modificando le fattispecie dei reati ambientali già previsti nel nostro ordinamento, tanto nel Codice penale, quanto nelle leggi speciali e, in particolare, nel Codice dell'Ambiente.

Il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art.25-undecies "Reati ambientali", il quale prevede l'applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei reati ambientali.

1. I reati ambientali

I reati-presupposto per l'applicazione dell'art. 25 undecies del Decreto sono:

• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando viene abusivamente cagionato un deterioramento o una compromissione significativi e misurabili delle acque e/o dell'aria, di porzioni estese, o comunque significative, del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'oggetto del rimprovero consiste nella causazione di un pregiudizio per l'ambiente.

• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Il reato si configura con l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, nonché con l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Il disastro ambientale si consuma altresì con l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

• Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Il reato si configura qualora l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, di cui ai precedenti artt. 452-bis e 452-quater, siano commessi con colpa, ovvero per negligenza, imperizia o imprudenza, nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; in tal caso, le pene previste dalla legge sono diminuite da un terzo a due terzi.

• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Il reato si configura allorquando viene abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto, trasportato, importato, esportato, procurato ad altri, detenuto, trasferito, abbandonato o si disfa illegittimamente materiale ad alta radioattività.

• Delitti associativi aggravati (Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali - art. 452-octies c.p.)

Il reato si consuma qualora vengano istituite associazioni semplici o di stampo mafioso, rispettivamente configurate agli artt. 416 e 416-bis c.p., in via esclusiva o concorrente, al solo scopo di commettere i

reati ambientali di cui agli articoli precedenti, nonché all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

• Uccisione, distruzioni, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p., comma 1 lett. a)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147.

• Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p., comma 1 lett. b)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis c.p. si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43.

Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)

Per quanto concerne gli scarichi industriali viene sanzionato l'esubero dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Codice dell'Ambiente.

La norma punisce sia il mancato rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali o in fognatura sia la mancata osservanza del divieto di scarico al suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee. Ai sensi del Codice dell'Ambiente, infatti, è sempre vietato scaricare direttamente al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Deroghe a tale divieto sono ammesse solo in un certo numero di casi (individuati nel Codice dell'Ambiente). Al di fuori di tali casi, gli scarichi sul suolo devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni di legge; mentre gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali oppure destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (ex art. 256 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)

Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti "non pericolosi" o di rifiuti "pericolosi" in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

La norma intende sanzionare le attività abusive di raccolta, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione dei rifiuti, vale a dire quelle attività che non dispongono delle autorizzazioni o delle iscrizioni previste dal Codice dell'Ambiente.

• Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (Reati in materia di bonifica dei siti ex art. 257 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)

Per la bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente

La norma punisce coloro che, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, non provvedono a comunicare tale evento alle autorità competenti (al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma, ASL, ARPA nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia); affinché siano intraprese tutte le verifiche atte a determinare la possibile entità dell'evento inquinante;

Punisce inoltre coloro che non provvedono alla bonifica dei siti inquinati, in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti.

• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (ex art. 258 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)

Per la suddetta violazione è punito chiunque, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La norma punisce le imprese che, effettuando il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, falsificano i dati relativi alla natura, alla composizione o alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

• Traffico illecito di rifiuti (ex art. 259 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

La norma punisce il traffico illecito di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- ✓ effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate
- ✓ effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate
- ✓ effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode
- √ non concretamente specificata nel documento di accompagnamento
- ✓ che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali.

Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti (ex art. 260 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

L'articolo definisce e sanziona le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, che sono caratterizzate da: (i) continuità nel tempo; (ii) allestimento di mezzi e di una organizzazione, finalizzati alla gestione abusiva dei rifiuti; (iii) conseguimento di un ingiusto profitto, derivante dal traffico dei rifiuti.

 Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (ex art. 260bis D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)

In riferimento a chi altera fraudolentemente uno qualsiasi dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.

 Violazioni in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (ex art. 279 D.Lgs 152/2006 - Codice dell'Ambiente)

In riferimento a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione o continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, sospesa o revocata o chi nell'esercizio dello stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione o negli stessi allegati al Codice dell'Ambiente.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il comma punisce chiunque, nell'esercizio di una attività, produce emissioni in atmosfera tali da causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

• Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 e s.m.i.)

Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6)

• Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

La norma punisce chiunque impieghi sostanze dannose per l'ozono, al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.

• Reati relativi all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti") (art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vi sia lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, salvo che

siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il comma punisce lo sversamento in mare non autorizzato, da parte di navi o aerei, di ingenti quantità di sostanze vietate ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti in materia, ratificate dall'Italia.

Le prescrizioni contenute nel Codice dell'Ambiente, a partire dagli obblighi d'informazione in conformità con il principio di precauzione, hanno come destinatario la figura "dell'operatore interessato", ovvero qualsiasi soggetto, ivi comprese persone giuridiche, pubbliche o private, che esercita o controlla un'attività professionale a cui è attribuita rilevanza ambientale o che comunque eserciti un potere decisionale su aspetti tecnici e/o finanziari di tale esercizio, compreso il titolare dell'autorizzazione a svolgere detta attività. Inoltre, occorre precisare che per "attività professionale" deve intendersi ogni azione svolta nello svolgimento di un'attività, che abbia o meno fine di lucro, economica, industriale, commerciale, artigianale e agricola, da ciò si deduce che il ruolo di operatore può essere rivestito da qualsiasi tipo di ente.

2. Principi di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico della Società e dei soggetti che la rappresentano (amministratori, dirigenti, dipendenti), in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, in via contrattuale, di tenere le seguenti condotte:

- ✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 undecies del Decreto);
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare:

Attività del "fare"

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente in generale, con particolare riguardo alla tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo, dell'aria e dell'ozono nonché all'osservanza delle normative in tema di gestione dei rifiuti;
- ✓ tenere un comportamento idoneo ad evitare anche a seguito di condotta colposa una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'ambiente, predisporre tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ed effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla normativa di settore;

- ✓ far osservare ai singoli lavoratori tutte le norme poste dalla legge nonché le disposizioni, le procedure interne e le istruzioni impartite dalla SOCIETÀ, a tutela dell'ambiente;
- ✓ rispettare le prescrizioni contenute nelle Procedure Aziendali;
- ✓ astenersi dal porre in essere operazioni ed attività che possano comportare la commissione di reati ambientali, determinando il compimento di attività vietate e l'inquinamento dell'ambiente.

Oltre a quanto previsto e ribadito nel Codice Etico di SOCIETÀ, nell'ambito dei suddetti comportamenti, si riportano di seguito alcune misure preventive:

- ✓ i processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta;
- ✓ nel caso in cui si affidi il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti a terzi, occorre accertarsi che detti soggetti:
 - siano in possesso delle autorizzazioni necessarie ad effettuare il servizio;
 - non abbiano pendenze penali, tantomeno siano stati condannati per reati ambientali o di associazione mafiosa;
 - prendano visione, accettino e si attengano al modello organizzativo adottato dalla SOCIETÀ, ai divieti e alle procedure richiamati dalla presente parte speciale, finalizzati a prevenire e ad impedire la commissione di reati ambientali;
- ✓ i Dipendenti devono prestare la propria collaborazione alle autorità che svolgono eventuali
 attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono
 ostacolare il regolare esito delle ispezioni.

Attività del "non fare"

- ✓ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato prese in considerazione dall'art. 25-undecies del Decreto;
- ✓ divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- ✓ cedere, acquistare, ricevere, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbondare o comunque disfarsi, abusivamente o illegittimamente, di materiale ad alta radioattività, anche determinando il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- ✓ effettuare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- ✓ realizzare o gestire una discarica non autorizzata di rifiuti sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi;
- ✓ effettuare attività non consentite di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero
 di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 187 del
 D.L.gs. 152/06;

- ✓ effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06;
- ✓ fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e usare un certificato falso durante il trasporto;
- ✓ effettuare una spedizione di rifiuti anche pericolosi costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti, elencati nell'Allegato II del citato Regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso;
- ✓ cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ingenti quantitativi di rifiuti (anche di rifiuti ad alta radioattività);
- ✓ fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- 3. I protocolli diretti a prevenire la commissione dei reati ambientali

Protocollo 1 - Reati relativi alla gestione dei rifiuti Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: compiere tutte le attività dirette a mantenere in vigore o a rinnovare le Autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi; osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; porre in essere tutte le attività previste nelle procedure aziendali relative alla gestione degli aspetti legati ai rifiuti; adottare sistemi, anche informatici, che garantiscano la tracciabilità dei rifiuti fino al relativo smaltimento; **Applicazione** di gestire in conformità della normativa applicabile tutta la documentazione ed in misure idonee particolare i formulari relativi al trasporto ed alla gestione dei rifiuti; garantire la corretta adottare sistemi di controllo e prevenzione adeguati al fine di assicurare condizioni gestione dei rifiuti operative stabili e buone performances ambientali; individuare idonee società esterne, che siano dotate dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, per l'esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; informare e responsabilizzare ciascun dipendente sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti; procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano determinare rischi con riferimento alla gestione dei rifiuti.

Protocollo 2 - Reati relativi alla tutela: dell'aria con riduzione delle emissioni in atmosfera; dell'ozono stratosferico; dell'ambiente Applicazione misure idonee di a Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: • compiere tutte le attività dirette a mantenere in vigore o a rinnovare le Autorizzazioni relative;



garantire la corretta gestione

- osservare le disposizioni in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs 152/2006)
- osservare le disposizioni in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 e s.m.i.);
- adottare sistemi, anche informatici, che garantiscano la tracciabilità delle suddette disposizioni;
- gestire in conformità della normativa applicabile tutta la documentazione;
- adottare sistemi di controllo e prevenzione adeguati al fine di assicurare condizioni operative stabili e buone *performances* ambientali;
- individuare idonee società esterne, che siano dotate dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, per l'esecuzione dei servizi;
- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano determinare rischi.

4. Codice Etico e principi di comportamento

Si richiamano i seguenti obblighi comportamentali, previsti dal Codice Etico della Società:

- ✓ impegno a svolgere in maniera continua le proprie attività nella prevenzione dell'inquinamento;
- ✓ impegno a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività e dei propri aspetti ambientali a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
- √ impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mediante la
 definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni
 ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del
 contesto economico;
- ✓ impegno a sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell'ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori in maniera da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
- ✓ impegno a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
- ✓ impegno a rivedere periodicamente la propria Politica di Qualità per mantenerla attuale e coerente alle vigenti norme, assicurandosi che sia adeguata alla natura, alle dimensioni, agli aspetti ed impatti ambientali dell'attività.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "G"

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

1. I reati

Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 - duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
- lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

L'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 286/1988 "Procurato ingresso illecito", sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La condotta è punita con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Ai sensi del comma 3-bis, se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Ai sensi del comma 3-ter, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3 sono commessi al fine:

a) di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) di trarne profitto, anche indiretto.

L'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1988 "Favoreggiamento della permanenza clandestina" sanziona, fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Principi di Comportamento

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex* Decreto.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare".

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:

- ✓ considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- ✓ verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- ✓ nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- ✓ assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- ✓ essere rispettate le misure previste dalle procedure / prassi aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- ✓ prevedere che dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare segnalazioni all'OdV.

Di converso, la Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Area del "non fare"

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, in via diretta, e ai consulenti e i *Partner*, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

3. I protocolli diretti a prevenire il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare

| Protocollo 1 - Procedure di selezione del personale dipendente | |
|--|---|
| Controlli da eseguire prima dell'assunzione | In caso di cittadini di Paesi terzi, la Società, prima di procedere all'assunzione del potenziale dipendente, dovrà richiedere copia di valido permesso di soggiorno in Italia. |
| Controlli da eseguire in costanza del rapporto di lavoro | In caso di assunzione di cittadini di Paesi terzi, la Società dovrà monitorare i termini di scadenza del permesso di soggiorno del proprio dipendente e richiedere tempestivamente copia del relativo rinnovo. Qualora lo ritenga opportuno, la Società dovrà richiedere, in qualsiasi momento, al proprio dipendente l'esibizione della copia del permesso di soggiorno, al fine di accertare che lo stesso non sia stato revocato o annullato. |

| Protocollo 2 - Procedure di selezione di società appaltatrici di lavori e servizi | | |
|--|--|--|
| Controlli da eseguire prima della stipula di un contratto di appalto di lavori servizi | Prima di stipulare un contratto di appalto di lavori o servizi, che implichi la presenza di cittadini di Paesi terzi all'interno della propria struttura aziendale, la Società dovrà verificare con la società appaltatrice che tali dipendenti siano muniti di valido permesso di soggiorno in Italia. Più in generale effettuare verifiche circa la regolarità del deposito dei bilanci al Registro delle Imprese laddove il terzo sia un soggetto tenuto a svolgere tale incombente | |
| Controlli da eseguire durante la vigenza del rapporto contrattuale | Nel corso della vigenza di un contratto di appalto di lavori o servizi, che implichi la presenza di cittadini di Paesi terzi all'interno della propria struttura aziendale, la Società dovrà verificare periodicamente con la società appaltatrice che tali dipendenti siano muniti di valido permesso di soggiorno in Italia. Qualora lo ritenga opportuno, la Società potrà richiedere alla società appaltatrice di effettuare verifiche sul permesso di soggiorno dei dipendenti che prestano servizio all'interno della struttura di SOCIETÀ, al fine di accertare che lo stesso non sia stato revocato o annullato. Più in generale verificare periodicamente la regolarità del deposito dei bilanci al Registro delle Imprese, laddove il terzo sia un soggetto tenuto a svolgere tale incombente. | |

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "H"

REATI TRIBUTARI

1. I reati tributari.

Si riporta, di seguito, l'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, introdotto dal D.Lgs 124/2019 e modificato dal D.Lgs 75/2020 e, successivamente, una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando chela Società potrebbe essere considerata responsabile anche per"delitti tentati", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 231/2001, dove si legge che "Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto".

Art. 25-quinquies decies D.Lgs 231/2001

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1,1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1^ FONTE NORMATIVA: D.Lgs 124/2019

- in vigore dal 25.12.2019 -

che ha inserito l'art. 25-quinquies decies nel D.Lgs 231/2001

Art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti

Definizione:

- 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs 231/01:</u>Per il comma 1: sanzione pecuniaria fino a 500 quote Per il comma 2-*bis*: sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Sanzioni interdittive ai sensi art. 9, lettere c), d), e)D.Lgs 231/01 (Divieto di contrattare con la PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Art. 3 D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Definizione:

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.
- 2.Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs 231/01: fino a 500 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

<u>Sanzioni interdittive ai sensi art. 9, lettere c), d), e)D.Lgs 231/01</u> (Divieto di contrattare con la PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Art. 8, commi 1 e 2bis D.Lgs 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Definizione:

- 1.E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs 231/01</u>: Per il comma 1: sanzione pecuniaria fino a 500 quote Per il comma 2 bis: sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Sanzioni interdittive ai sensi art. 9, lettere c), d), e)D.Lgs 231/01 (Divieto di contrattare con la PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Art. 10 D.Lgs 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Definizione:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs 231/01: fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ai sensi art. 9, lettere c), d), e)D.Lgs 231/01 (Divieto di contrattare con la PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Art. 11 D.Lgs 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

<u>Definizione</u>:

1.E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie

altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs 231/01: fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Sanzioni interdittive ai sensi art. 9, lettere c), d), e)D.Lgs 231/01 (Divieto di contrattare con la PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi)

2^ FONTE NORMATIVA: D.Lgs 75/2020

- in vigore dal 30.07.2020 -

che introdotto il **comma 1-***bis***all'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000**, dando rilevanza al **tentativo** in alcuni reati tributari, quando ricorrono congiuntamente specifiche condizioni [**Art. 6** (Tentativo). - **1.** I delitti previsti dagliarticoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo ditentativo. **1-***bis.* Salvo che il fattointegri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui alcomma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delittidi cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio dialtro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'impostasul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a diecimilioni di euro] ed ha aggiunto nell'art. **25-quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/2001**i reatitributari di cui agli artt. 4, 5, e 10-quater del D.Lgs 74/00, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti

Si applica anche nella forma tentata se:

- a) il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
- b) il reato è commesso allo scopo di evadere l'IVA
- c) l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Art. 3 D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Si applica anche nella forma tentata se:

a) il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri

- b) il reato è commesso allo scopo di evadere l'IVA
- c) l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Art. 4D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione infedele

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-*bis*. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-*ter*. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Si applica anche nella forma tentata se:

- a) il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
- b) il reato è commesso allo scopo di evadere l'IVA
- c) l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs 231/01</u>: se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Possibili sanzioni interdittive ai sensi art. 9, lettere c), d), e)D.Lgs 231/01 (Divieto di contrattare con la PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Art. 5 D.Lgs 74/2000-Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

- 1-*bis*. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs 231/01</u>: se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Possibili sanzioni interdittive ai sensi art. 9, lettere c), d), e)D.Lgs 231/01 (Divieto di contrattare con la PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Art. 10-quaterD.Lgs 74/2000 - Indebita compensazione

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

<u>Sanzione</u> pecuniaria prevista ai sensi del <u>D.Lgs 231/01</u>: se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Possibili sanzioni interdittive ai sensi art. 9, lettere c), d), e)D.Lgs 231/01 (Divieto di contrattare con la PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Definizioni e criteri oggettivi di applicazione della normativa penale - tributaria

L'articolo 1 del D.Lgs. 74/2000 fornisce una serie di definizioni relative a nozioni ricorrenti nelle diverse fattispecie incriminatici illustrate nelle norme precedenti; in particolare:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", si intendono quelle aventi analogo rilievo probatorio in base alle norme tributarie, emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate (falsità oggettiva) in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale oppure riferiscano l'operazione a persone diverse da quelle effettive (falsità soggettiva);

- b) per "elementi attivi o passivi", si intendono le componenti che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevantiai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- c) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione", comprende anche il comportamento eseguito al fine di conseguire *un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta* e/o del fine di consentirli a terzi;
- d) per "imposta evasa", si intende *la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, oppure l'intera imposta dovuta in caso di omessa dichiarazione*, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
- e) le **soglie di punibilità** riferite all'imposta evasa *si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito* rimborso richiesto o dell'inesistente credito d'imposta esposto nella dichiarazione;

Fattispecie di reato di cui al D.Lgs 74/2000

Il sistema normativo in esame prevede un ristretto numero di fattispecie di reato connotate da:

- una consistente capacità di offesa degli interessi erariali, con introduzione di soglie di punibilità, in modo da limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;
- il fine dell'evasione (dolo specifico).
 - Il sistema penale tributario ruota intorno a tre tipologie di condotte criminose:
- 1) la dichiarazione fraudolenta, che a sua volta può basarsi sull'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oppure su artifici di altra natura;
- 2) la dichiarazione infedele;
- 3) l'omessa dichiarazione; cui si aggiungono le seguenti figure collaterali:
- 4) l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistential fine di consentire a terzi l'evasione;
- 5) l'indebita compensazione di imposte;
- 6) l'occultamento o la distruzione di documenti contabiliin modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- 7) la sottrazione di beni alla riscossione coattiva delle impostemediante il compimento di atti fraudolenti.

1) Dichiarazione fraudolenta

Una dichiarazione è considerata fraudolenta quando non è veritiera ed è supportata da documenti e/o scritture contabili volti ad avvalorare in modo artificioso la falsa rappresentazione dei dati in essa esposti. Il D.Lgs 74/2000 ha previsto due autonome ipotesi di dichiarazione fraudolenta, a seconda che la falsa dichiarazione si basi sull'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) o su artifici di altra natura (art. 3). Il motivo di tale distinzione si fonda nella diversa struttura del reato che si viene a configurare: per l'utilizzo di documenti falsi la punibilità non è subordinata al superamento di particolari soglie quantitative, mentre per l'utilizzo di altri artifici contabili sono previste delle soglie di punibilità.

1/a) Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)-Il delitto si configura in presenza di due comportamenti consequenziali e necessari: l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (oggettivamente o soggettivamente) e la

presentazione della dichiarazione annuale ai fini II.DD. e I.V.A. contenente l'indicazione di tali elementi fittizi.

Oltre al dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'azione, è necessario il dolo specifico ovvero deve sussistere il fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso o di ottenere il riconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Il reato si consuma per qualunque importo, tuttavia la pena è ridotta nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi fittizi sia di misura inferiore ad \mathfrak{C} 154.937,07.

1/b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici contabili (art. 3) - Viene sanzionata l'indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero di elementi passivi per un ammontare superiore a quello effettivo, attraverso una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie. L'elemento soggettivo è, anche in tale fattispecie, il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte. Ancora prima della presentazione della dichiarazione, deve essere stata precostituita una rappresentazione falsa delle componenti attive e passive dell'imponibile accompagnata da misure escogitate per ostacolare la scoperta della falsità. Per "elementi passivi fittizi" si devono intendere anche quelli non di competenza dell'esercizio, qualora siano rilevati nelle scritture contabili in assenza di metodi costanti d'impostazione. Il presupposto della realizzazione del reato in parola è la violazione degli obblighi contabili, che per essere penalmente rilevante deve presentare un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria.

2) Dichiarazione infedele(art. 4)

La norma sanziona l'irregolare dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tale infedeltà si realizza con l'omessa dichiarazione di elementi attivi conseguiti ovvero con l'inserimento di elementi passivi fittizi. Il reato, quindi, prescinde dalla tenuta della contabilità, con la conseguenza che "soggetto attivo" può essere qualsiasi contribuente.

La violazione è subordinata alla concomitante presenza dei seguenti elementi quantitativi: imposta evasa (intesa come ciascuna singola imposta) superiore ad euro centomila;attivo sottratto all'imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo dichiarato o, in ogni caso, superiore ad euro due milioni.

3) L'omessa dichiarazione (art. 5)

La normapunisce chiunque, al fine di evadere il pagamento delle imposte dirette o dell'I.V.A., omette di presentare la dichiarazione annuale, pur essendovi obbligato. Trattandosi di un reato omissivo proprio, lo stesso può essere commesso esclusivamente dal contribuente obbligato, secondo la normativa tributaria, a presentare la dichiarazione annuale in materia di imposte dirette o di I.V.A. In ogni caso il reato si configura solo quando l'imposta evasa (con riferimento a ciascuna imposta) è superiore ad euro cinquantamila.

Inoltre, la normapunisce chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta (Mod.770), quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, non sottoscritta o redatta su modelli non conformi.

4) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)

La norma sanziona colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'I.V.A. (evasione intesa anche come riconoscimento di crediti non spettanti) emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In particolare l'emissione può riguardare:

- fatture (o altri documenti fiscalmente rilevanti) per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti;
- fatture (o altri documenti fiscalmente rilevanti) recanti l'indicazione di corrispettivi I.V.A. in misura superiore a quella reale;
- fatture (o altri documenti fiscalmente rilevanti) recanti **nominativi falsi**; in tal modo anche se la cessione o prestazione è veritiera, risultano diversi i reali destinatari della cessione o prestazione.

Nei primi due casi le operazioni risultano, in tutto o in parte, oggettivamente inesistenti, mentre nella terza ipotesi le operazioni risultano soggettivamente inesistenti. La condotta della figura delittuosa in esame consiste nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non rilevando la loro effettiva utilizzazione da parte del soggetto ricevente. Consegue che il delittoèsempre punibileanche a titolo di tentativo.

5) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

Viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Per espressa previsione normativa, articolo 10 D.Lgs 74/2000, è esclusa l'ipotesi del concorso del reato in esame con quello di bancarotta fraudolenta documentale, essendo prevista la prevalenza di quest'ultimo.

6) Indebita compensazione di imposte (art. 10-quater)

Il reato connesso all'indebita compensazione di crediti di imposta non spettanti o inesistenti, è stato introdotto dal 04 luglio 2006, con il D.L. 223/06 che, mediante l'art. 35, comma 7, ha inserito l'art. 10-quater nel D.Lgs 74/2000, prevedendo la reclusione in ipotesi di indebite compensazioni di imposta per importi superiori ad € 50.000,00 per ciascun periodo.

7) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

Viene punito chiunque aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su beni altrui, compiendo atti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La finalità deve, quindi, essere quella di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte

Anche per tale fattispecie, è esclusa l'ipotesi del concorso con quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo prevista la prevalenza di quest'ultima.

2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Nella considerazione che se il reato presupposto è di natura tributaria lo stesso si può (sempre) ipotizzare commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica (purché si evidenzi anche l'eventuale insufficienza deimodelli organizzativi, di gestione o di controllo operanti all'interno della società), l'analisi dei processi della Società ha consentito, di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi una delle fattispecie di reato oggetto della presente Parte Speciale:

a. Gestione contabilità

- 1) Gestione fatturazione attiva e passiva
- 2) Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito

b. Approvvigionamenti di beni e servizi

- 1) Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni
- 2) Gestione anagrafica fornitore

c. Gestione rimborsi spesa ai dipendenti / collaboratori

d. Adempimenti fiscali - tributari

- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- 2) Calcolo obbligazioni tributarie
- 3) Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi

e. Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali

- f. Gestione delle operazioni straordinarie
- g. Cessione / dismissione di assets aziendali

3. I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a eventuali comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti, nonché collaboratori esterni e partners della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio e, comunque, di parte di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di soggetti apicali o subordinati della società.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Parte Speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, compresi i collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies, al rispetto dei seguenti principi di comportamento, tra cui espresso divieto di:

a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;

b. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

Nel contempo, è sancito espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- d. rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- e. assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- f. garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- g. garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali *assets* aziendali;
- h. assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- i. assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- j. garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Centrale e le funzioni coinvolte in service;
- k. svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori, con particolare attenzione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo
 casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia
 commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- m. rispettare la normativa tributaria;
- n. garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

5. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- a. Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile.
- b. Tracciabilità e conseguente verificabilità *ex post*delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici
- Segregazione dei compiti, concernente l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- d. Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate, ossia devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

Di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

- a. Gestione contabilità
- b. Approvvigionamenti di beni e servizi
- c. Gestioni rimborsi spese ai dipendenti / collaboratori

In merito ai processi, è indispensabile:

- 1) **identificare i ruoli e le responsabilità** nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo nei seguenti ambiti:
 - gestione della fatturazione e relativa registrazione
 - gestione delle note di credito
 - gestione degli acquisti, di beni e servizi
 - gestione dei pagamenti
 - gestione dei rimborsi spesa ai dipendenti / collaboratori o tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi;
- 2) monitorare il sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili;
- 3) verificare l'**effettiva e corretta esecuzione della prestazione** richiesta (sia verso fornitori di beni, che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- 4) verificare che gli incassi siano sempre riferibili ad un **contratto** o un ordine adeguatamente autorizzato;
- 5) verificare che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello **fatturato** e che non vi siano anomalie al riguardo;
- 6) rispettare le **procedure adottate** che regolano la gestione della contabilità;
- 7) rispettare il sistema di deleghe e procure adottato, che indica i **poteri** ed i **limiti di spesa** dei soggetti coinvolti;
- 8) verificare periodicamente oltre che l'anagrafica dei clienti e dei fornitori, l'**effettiva esistenza** ed **operatività**;
- 9) svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;

- 10) in relazione al servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le **certificazioni** previste dalla legge di riferimento;
- 11) qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto;
- 12) monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti in capo al fornitore;
- 13) inserire un'apposita **clausola contrattuale** che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- 14) identificare i ruoli e le responsabilità per la **gestione dei rimborsi spese** ai dipendenti / collaboratori nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo;
- 15) controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa **documentazione giustificativa ed inerente**; conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da documentazione giustificativa ed inerente;
- 16) effettuare ogni pagamento esclusivamente sul **conto corrente** indicato nel contratto; verificandone la corrispondenza rispetto a quanto indicato nel contratto;
- 17) prevedere che nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali, possa avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- 18) prevedere che nessun **pagamento** possa essere effettuato in favore di un **soggetto diverso dalla controparte contrattuale** (eventuali eccezioni a tale divieto possonoessere ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifichi e consenta il pagamento nei confronti di un terzo es. in caso di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- 19) prevedere che nessun acquisto possa essere effettuato attraverso il ricorso a mercati "non consolidati";
- 20) prevedere che nessun contratto di fornitura possa essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o, in mancanza, della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- 21) verificare che tutti gli incassi provengano dalla controparte contrattuale (eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa) e ogni importo incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Ove sia necessario restituire un pagamento, o parte di esso, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- 22) conservare evidenza documentale di ogni pagamento;
- 23) archiviare i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione.

7. ADEMPIMENTI TRIBUTARI e TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

In merito a tali processi, è obbligatorio:

- a. identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione, per i seguenti ambiti:
 - gestione degli adempimenti tributari;
 - gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;
 - gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- b. tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
- c. monitorare il sistema di *back up* dell'archiviazione dei documenti.

8. GESTIONE OPERAZIONI STRAORDINARIE

In merito a tali processi, è obbligatorio:

- garantire l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni / dismissioni di assets aziendali;
- garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
- c. identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;
- d. identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;
- e. garantire una corretta tenuta ed archiviazione della documentazione relativa alle operazioni e ai servizi, prevedendo anche sistemi di *back up*.

9. <u>REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>

Chiunque venga a conoscenza:

- ➤ di violazioni del Modello Organizzativo;
- di violazioni del Codice Etico;
- di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio;
- di violazioni in genere o della mancata applicazione di procedure aziendali;

deve immediatamente comunicarlo all'OdV, attraverso gli appositi canali dedicati (tra cui indirizzo e-mail odvdececco@gmail.com):

Devono, inoltre, essere prontamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- a. esito di eventuali *audit* effettuati sulla gestione delle attività "sensibili", sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati;
- notizia di eventuali ispezioni da parte delle autorità in materia contabile, tributaria e finanziaria con relativi verbali;
- c. eventuali comunicazioni, provenienti dal Collegio Sindacale e/o dalla società di revisione, relative ad **ogni criticità** emersa, **anche se risolta**.

10. PROTOCOLLI DIRETTI A PREVENIRE I REATI TRIBUTARI

Protocollo 1 - Rapporti con i clienti e fornitori

Con riferimento a tale area sensibile, rispetto ai fornitori di beni o servizi:

- verificare l'affidabilità e la serietà dei fornitori nel mercato;
- esaminare la visura camerale;
- analizzare i bilanci di esercizio o valutazioni in ordine all'omesso deposito;
- verificare la posizione finanziaria;
- verificare la posizione dei rappresentanti dei fornitori e della ricorrenza di procedure concorsuali a carico delle entità da questi gestite;
- verificare, i casi di costituzione di nuove entità riconducili a persone che gestivano i soggetti con cui la Società aveva già intrattenuto relazioni commerciali;
- verificare la sussistenza in capo al fornitore dei mezzi necessari per rendere la prestazione del bene o del servizio.

Protocollo 2 - Controlli per l'emissione e la conservazione dei documenti fiscali

Applicazione di misure idonee ad evitare l'emissione di documentazione contabile non coerente con la prestazione o la distruzione di documenti fiscali

Applicazione di misure idonee

a non determinare connivenza

in operazioni evasive o elusive

di terzi, fornitori o clienti,

soggettivamente false, o attività

all'evasione

mediante

oggettivamente

preordinate

all'elusione

fatture

Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:

- evitare l'emissione di fatture per prestazioni di beni o di servizi non oggettivamente o soggettivamente resi dalla Società;
- conservare la documentazione fiscale in modo da evitarne la dispersione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "I"

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. 1-I reati

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposto, i "Delitti in materia di violazione del diritto di autore" (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001).

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) ed, in particolare, dei delitti di:

Art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L. 633/1941

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce (con la multa da euro 51 a euro 2.065) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

Il delitto di cui al **comma 3 dell'art. 171** è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a-*bis*, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riproduca su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, 1 e 2 comma, L. 633/1941

Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere, anzitutto, nell'abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all'abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato *de quo*: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente acquisti una singola licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno.

Il comma 2 dell'art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del suo contenuto; nell'estrazione o reimpiego della banca dati e nella distribuzione, vendita o concessione in locazione della stessa.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, attraverso l'accesso a banche dati online, riproduca in tutto o in parte opere, testi e/o risultati di tipo scientifico al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità.

Art. 171-ter, L. 633/1941 (Tutela penale opere audiovisive)

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società filmi/registri le discussioni e tutte le attività svolte nel corso di meeting/convegni/congressi organizzati da società competitor o da altri enti al fine di riutilizzare quanto emerso nel corso di tali occasioni per erogare formazione all'interno della Società o formazione a pagamento presso terzi.

Art. 171-septies, L. 633/1941 (Responsabilità penale relativa ai supporti)

Il reato si configura allorquando i produttori ed importatori dei supporti non soggetti a contrassegno SIAE non comunichino alla SIAE stessa, entro 30 giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, i dati necessari per l'univoca identificazione dei supporti medesimi nonché qualora si dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La disposizione, pertanto, è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto di autore. La fattispecie, di conseguenza, è un reato di ostacolo che si configura con la mera violazione dell'obbligo.

Art. 171-octies, L. 633/1941 (Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato)

La diposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Ai fini della caratterizzazione della condotta, si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

Dal punto di vista soggettivo oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il perseguimento di fini fraudolenti.

Brevi considerazioni

Si premette che da un'analisi preliminare sembra emergere l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171-septies, 171-octies.

Si provvede pertanto a fornire di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1, lett. a) e comma 3 e 171-bis.

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3);
- messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere un'opera protetta o parte di essa;
- messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra

modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore;

• protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis*) a tutela del corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "craccati". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque duplichi abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazioni programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Allo stesso tempo, è punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, assumendo rilevanza penale anche tutti i comportamenti che, in generale, sono accompagnati dallo specifico scopo di conseguire un guadagno economico ovvero di una qualsiasi utilità.

Nel caso della Società tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della Società:

- a) qualora fossero resi disponibili contenuti coperti dal diritto d'autore attraverso il sito Internet aziendale;
- b) laddove fossero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo della licenza per l'utilizzo di un software originale.

2. Principi di Comportamento

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati di cui agli artt. 171 comma 1, lett. a) e comma 3 e 171-bis L. 633/1941.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare".

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

Gli stessi devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- b) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale, è necessario quanto segue:

- analisi, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software, con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- verifica dell'esistenza del *Certificate of Authenticity* o di certificato/ dichiarazione/ documentazione equipollente;
- implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software *asset management*, anche in *outsourcing*, volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;
- verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sulla presenza dell'eventuale c.d. "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/ DVD e simili) presenti in azienda;
- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

Area del "non fare"

Fermo restando che l'attuazione di principi da osservare è contenuta nella policy aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici, ai fini dell'attuazione delle regole elencate, è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In ogni caso, è vietato:

- a) procedere, in generale, ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore; in particolare, installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell'amministratore di sistema;
- c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- e) detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD, CD e simili);
- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;
- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- j) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società password o credenziali, al fine di accedere ai sistemi ed alla rete aziendale;

- k) accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- l) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- m) accedere abusivamente al sito *internet* della società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

3. I protocolli diretti a prevenire il reato di violazione del diritto d'autore

| Protocollo 1 - Mon | Protocollo 1 - Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche | | |
|---|--|--|--|
| Definizione dei ruoli e responsabilità | La Società deve definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni aziendali, responsabili della gestione dei sistemi informatici, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e regolamentate. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione. | | |
| Gestione operativa | La Società deve: definire le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231). | | |

| Protocollo 2 - Controllo sicurezza su accesso a sistemi e monitoraggio periodico | | |
|--|--|--|
| Definitions dei meeli e | La Società deve definire con chiarezza i responsabili della gestione dei sistemi | |
| Definizione dei ruoli e responsabilità | informatici con relative politiche di sicurezza e privacy, necessarie per lo | |
| responsabilita | svolgimento delle attività istituzionali e regolamentate. | |
| Gestione operativa | La Società deve: definire criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite. Devono essere inoltre implementate adeguate misure di sicurezza che impediscano l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di firewall). In particolare necessitano: - Il rispetto delle politiche di sicurezza e privacy. - Procedura di account management. - Procedura per la gestione dei rapporti con la P.A., con riferimento alla trasmissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria. - Audit periodici sul sistema informatico. Inoltre, la Società deve porre in essere specifiche attività di controllo sull'attività degli amministratori di sistema e su software, programmi e applicazioni presenti sui loro dispositivi informatici. | |

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - AI SENSI D.LGS. 231/2001 -

PARTE SPECIALE "L"

ALTRE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, tra cui:

- il reato di abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato;
- i falsi nummari;
- i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia);
- i delitti di criminalità organizzata;
- i delitti contro l'industria ed il commercio;
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- i delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- il reato di xenofobia e razzismo;
- il reato di frode in competizioni sportive;
- l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (inserito nel novero dei reati-presupposto con il D.Lgs. 39/19);
- il reato di contrabbando (inserito nel novero dei reati-presupposto con il D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75);
- reati transnazionali (art.10 L. 146/2006);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- delitti contro il patrimonio culturale.
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

si ritiene, allo stato, che il rischio di concretizzazione di tali fattispecie possa essere trascurabile per la Società e, pertanto, **non si prevedono** specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello e del Codice Etico.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "Attività Sensibili" potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza.

SCHEMI REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture²

| in damo deno Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche formiture | | |
|---|--|--|
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 | Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità) | Divieto di contrarre con la P.A esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| <u> </u> | 1 - Delitti informatici e trat | <u> </u> |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)3 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies, co. 3, c.p.)4 | Da cento a cinquecento quote | Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) | Fino a trecento quote | Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Falsità nei documenti informatici (art.491-bis c.p.)5 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) | Fino a quattrocento quote | Divieto di contrarre con la P.A esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |

² Rubrica sostituita dall'art. 5, comma 1, letta) n.1 del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

Reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o) D.Lgs.7/2016

Reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p) D.Lgs.7/2016

⁵ Reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs.7/2016

| Art. 24- <i>ter</i> d.lgs. 2 | 31/2001 - Delitti di crimina | alità organizzata |
|---|---|---|
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/2000) | Da quattrocento a mille quote | Per almeno un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reatopresupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.) | Da trecento a ottocento quote | |
| Art. 25 d.lgs. 231/2001- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ⁶⁷ | | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) | Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale | NO |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se nessumo è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) | Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale) | interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reatopresupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato |

Articolo modificato dal Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici")
Rubrica modificata e sostituita dall'art. 5 comma 1, lett.b., n.1 del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75.



| Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319 bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione | Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale | presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reatopresupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi La sanzione interdittiva avrà durata "non |
|---|---|--|
| in atti giudiziari) (art. 321 c.p.) Traffico di illecite influenze8 (Art. 346 bis c.p.) | | inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale |
| | 1 - Falsità in monete, in car e in strumenti o segni di ri | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) | Da trecento a ottocento quote | Per non oltre un anno: • interdizione dall'esercizio dell'attività |
| Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p9) | Fino a cinquecento quote | (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reatopresupposto) sospensione o revoca delle licenze, |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art.455 c.p.) | Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà | autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. |
| Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) | Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo | esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con | Fino a cinquecento quote | |

Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi"

Modifiche all'art. 461 c.p. da parte del D.Lgs. 125 /2016 in vigore dal 27.07.16



| <u></u> | | | |
|--|---|--|--|
| Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) | Fino a duecento quote | NO | |
| Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai cas di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464 co. 1, c.p.) | , Fino a trecento quote | | |
| Art. 25- <i>bis</i> .1 d.lgs. 23 | 1/2001 - Delitti contro l'indu | stria e il commercio | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE | |
| Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine comgenuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzat usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-tec.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) | Fino a cinquecento quote | NO | |
| Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 518 bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) | Fino a ottocento quote | interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reatopresupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi | |
| Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari ¹⁰ | | | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE11 | SANZIONI INTERDITTIVE | |
| False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) | Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a) | , NO | |
| False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.) | Da cento a duecento quote (co. 1 lett. a bis) | | |

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, come già ricordato, sarà in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di **false comunicazioni sociali** e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25 ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."


La sanzione pecuniaria è aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.



| False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.) | Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b) | |
|---|--|--|
| Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) | Da trecento a seicentosessanta quote | NO |
| Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 178- <i>bis</i> T.U.F.)12 | Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno | |
| Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) | Da duecento a duecentosessanta quote | |
| Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010 ¹⁸) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) | Da quattrocento a ottocento quote | |
| Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) | Da duecento a trecentosessanta quote | NO |
| Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629- <i>bis</i> c.c.) | Da quattrocento a mille quote | |
| Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) | Da quattrocento a seicento quote | |
| Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) | Da duecento a quattrocento quote | |
| Art. 25- <i>quater</i> d.l | gs. 231/2001 - Delitti con fina | lità di-terrorismo |
| o di | eversione dell'ordine democr | atico |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni | Da duecento a settecento quote | Per almeno un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua |
| Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo | Da quattrocento a mille quote | unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reatopresupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. |

Si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo nel riformulare il reato presupposto di falso in prospetto non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.



| | | esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse |
|--|--|--|
| | | divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/20 | 01 - Pratiche di mutilazione d | legli organi genitali femminili |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| | | Per almeno un anno: |
| Pratiche di mutilazione degli organi genitali | | interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato- presupposto) |
| femminili (583- <i>bis</i> c.p.) | Da trecento a settecento quote | sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. |
| | | esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Art. 25-quinquies d.lgs | . 231/2001 - Delitti contro la | personalità individuale |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600 bis, co. 2, c.p.) Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-tex, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale | Da duecento a settecento quote | Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto Per almeno un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente |
| pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) Iniziative turistiche per prostituzione (art. 600 quinquies c.p.) Adescamento di minorenni (Art. 609undecies c.p.) | Da trecento a ottocento quote | utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla |
| Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) | Da quattrocento a mille quote | commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle |
| Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 602bis c.p) | Da quattrocento a mille quote | eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| • ' | exies d.lgs. 231/2001 - Abusi d | i mercato |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998) | Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto) | NO |
| Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| 111111111111111111111111111111111111111 | 5.2.12.0111 12.0111111111 | SIL IZECTION INTERNAL TOTAL |




| Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) | Mille quote | Per almeno tre mesi e non più di un anno: | |
|--|--|--|--|
| Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) | Da duecentocinquanta a cinquecento quote | interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di | |
| Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) | Non superiore a duecentocinquanta quote | contrattare con la P.A • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse | |
| Art. 25 octies d.lgs. 231 | /2001 - Ricettazione, riciclagg | io e impiego di denaro, | |
| beni o utili | tà di provenienza illecita e aut | oriciclaggio | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE | |
| | | Per non più di due anni: | |
| | | interdizione dall'esercizio dell'attività | |
| Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)14 | Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni) | sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse | |
| A . 07 . 11 .001/0 | 0001 D 1''' 1' . 1 | divieto di pubblicizzare beni e servizi | |
| Art. 23-novies d.lgs. 231/2 | 2001 - Delitti in materia di viol | azione dei diritto d'autore | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE | |
| Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, 1. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis 1. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter 1. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies 1. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies 1. 633/1941) | Fino a cinquecento quote | Per non oltre un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi | |
| Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni | | | |
| o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | | | |
| o a rendere d | lichiarazioni mendaci all'autor | ita giudiziaria | |

Reato inserito dalla L. 15.12.2014 n. 186: Art. 648-ter 1 c.p.: Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.




| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) | Fino a cinquecento quote | NO |
|---|---|---|
| Art. 25-und | decies d.lgs. 231/2001 - Reati | ambientali |
| (articolo aggiunto dal | D.Lgs. 121/2011 e modificato | o dalla L. n. 68/2015) |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) | Fino a duecentocinquanta quote | NO |
| Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 783 <i>bis</i> c.p.) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote | NO |
| Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006 | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13) Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11) | NO |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) N.B. Art. 260 D.lgs. 152/2006 abrogato dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 | Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2) | Per non oltre sei mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) | Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. | Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) | Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2) | |
| Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo) | |
| Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1) | NO |
| Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260- <i>bis</i> d.lgs. 152/2006) | duccentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duccento a trecento quote (co. 8, secondo periodo) | |
| Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) | Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. a) | Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente |



| Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.) | Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b) | articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste |
|--|---|--|
| Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) | Da duecento a cinquecento quote (co 1 lett c) | dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)- |
| Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) 15 | Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. e) | Inquinamento ambientale, vale a dire: • interdizione dall'esercizio dell'attività; |
| Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452- octies c.p.) | Da trecento a mille quote (co.1 lett. d) | sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive ex art. 3 L. n. 549 /1993 , ovvero reati in materia di ozono e atmosfera | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote. | NO |
| Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l.150/1992) | Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) | NO |
| Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006) | Fino a duecentocinquanta quote | NO |
| Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) | | |
| Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote | Per non oltre sei mesi: • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di |
| Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007) | Da duecento a trecento quote | consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi | | |
| | il cui soggiorno è irregolare ¹⁶ | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente(G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231. Va rilevato che questa legge è entrata in vigore in data 29 maggio 2015 e che non è previsto un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

¹⁶ Articolo modificato dall' art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 61.



| Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998) | Da cento a duecento quote, entro il limite di $\$ 150.000,00 | NO |
|--|--|--|
| Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 | Da quattrocento a mille quote | Per non meno di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reatipresupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 | Da cento a duecento quote | Per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1ter, si applicano, per non meno di un anno le seguenti sanzioni interdittive: • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Art. 25- <i>terdec</i> | ies d.lgs. 231/2001 - Razzismo | e xenofobia ¹⁷ |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654) | Da duecento ad ottocento quote | Per non meno di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) divieto di contrattare con la PA esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Art. 10 L,146/2006 | - Ratifica ed esecuzione della | |
| Art. 10 L.146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale | | |

Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167

17



| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
|---|---|--|
| Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 48/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990) | Da quattrocento a mille quote | Per non meno di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. |
| 355, 2556, | | esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3- <i>his</i> , 3 <i>ter</i> e 5, d.lgs. 286/1998) | Da duecento a mille quote | Per non oltre due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) | Fino a cinquecento quote | NO |
| - | in Competizioni sportive ed e d'azzardo esercitati a mezzo d | |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 | Fino a cinquecento quote | Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. |
| Art. 25 | 5 quinquiesdecies - Reati Trib | outari ¹⁹ |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 | Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità) | Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli |
| Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri | Fino a quattrocento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità) | già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi |


Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39

Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Integrato a seguito del D.lgs. 75/2020.

| documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater. Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro | Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità) | |
|---|---|---|
| | 25 <i>sexiesdecies</i> – Contrabban | do ²⁰ |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Delitto di contrabbando | Fino a 200 quote | Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro | Fino a 400 quote | Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| | | |
| Articolo 25 octies 1 8 - Delitti | in materia di strumenti di pag | gamento diversi dai contanti ²¹ |
| REATI - PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Fino a 800 quote | Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggettostrumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente ulteriori sanzioni pecuniarie sino a 800 quote. |
| Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro | Fino a 400 quote | Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica anministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; |

Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75. Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. 20

²¹



| d) l'esclusione da agevolazioni, finanziame | amenti, |
|---|---------|
| contributi o sussidi e l'eventuale revoca | zoca di |
| quelli già concessi; | |
| e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi | vizi |